



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data 11 SET. 2019 Deliberazione N. 543

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente Dott. Marco MARSILIO

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Fabrizio Bernardini

OGGETTO

Presa d'atto Decreto del Presidente della Giunta Regione Abruzzo n. 56 del 9 settembre 2019 di individuazione del Direttore Generale dell'azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti e conseguente formalizzazione nomina secondo le disposizioni del D.Lgs. 4 agosto 2016 n. 171.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lett. P) della legge 7 agosto 2015, n. 124, n materia di dirigenza sanitaria) ha abrogato e sostituito parte delle disposizioni relative alle modalità di conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale da parte delle Regioni, contenute nel decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii., ed in particolare:

- l'art. 3, comma 1-quater, che stabilisce sono organi dell'Azienda Sanitaria Locale: il Direttore Generale, il Collegio di Direzione e il Collegio Sindacale;
- l'art. 3-bis, comma 2, dispone che la nomina del Direttore generale venga effettuata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio;
- l'art. 3, comma 6 ultimo periodo che prevede "In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.";

VISTO il D.Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 , così come modificato con il D.Lgs. 26 luglio 2017, n. 126 e in particolare:

- l'art. 1, rubricato "*Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale*", che al comma 1, prevede che i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali sono adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto e al comma 2 istituisce presso il Ministero della salute l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale;
- l'art. 2 recante "*Disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale*" che prevede:
 - al comma 1 "*Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale.*";
 - al comma 2 "*[...] La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico, ovvero, nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui presente articolo. La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata conferma, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale.*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 171/2016, le disposizioni contenute nel decreto medesimo decorrono dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di idonei alla nomina a direttore generale;

PRESO ATTO che, a seguito dell'espletamento di apposita procedura selettiva per titoli, in data 12 febbraio 2018 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministro della Salute, l'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, successivamente aggiornato;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 256/2019, che ha puntualizzato modalità e criteri generali di selezione in conformità alle previsioni del D.Lgs. n.171/2016;

DATO ATTO che:

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 11 del 10 gennaio 2019, secondo le procedure disciplinate dal D.lgs. n 171/2016, è stato avviato il procedimento di nomina dei Direttori Generali delle aziende UU.SS.LL. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila e di Lanciano-Vasto-Chieti ed è stato approvato l'Avviso per la manifestazione di interesse al conferimento dell'incarico, pubblicato sia sul sito istituzionale della Giunta Regione Abruzzo sia sul BURAT serie speciale concorsi - n. 14 del 30/01/2019;

- con DPGR n. 34 del 6.05.2019 è stata nominata, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Dgs. 4 agosto 2016, n. 171, la Commissione regionale di esperti incaricata di effettuare la valutazione dei candidati a Direttore generale delle Aziende sanitarie regionali di Avezzano – Sulmona – L'Aquila e Lanciano – Vasto – Chieti da inserire nella rosa relativa ad ogni Azienda sanitaria regionale;
- con la Deliberazione di G.R. n. 331 dell'11.06.2019, in aderenza ai pareri dell'Avvocatura Regionale (prot. 164680 PA 34/19 del 3.06.19) e del Ministero della Salute-Direzione Generale delle Professioni e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale (prot. 0029617-P del 5 giugno 2019) è stata disposta la modifica del richiamato Avviso pubblico, approvato con D.G.R. n. 11/2019, e la riapertura dei termini di presentazione delle domande per la manifestazione di interesse al conferimento dell'incarico di Direttore generale delle Aziende UU.SS.LL. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila e di Lanciano-Vasto-Chieti (BURAT -Ordinario- n. 23 del 12.06.2019);

RILEVATO che il citato art. 2 comma 1 del D.Lgs 171/2016 stabilisce che la Commissione di esperti propone al Presidente della Regione una rosa di candidati nella quale non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di Direttore generale per due volte consecutive presso la medesima azienda sanitaria locale;

PRESO atto che:

- il Presidente della Giunta Regione Abruzzo con proprio decreto n. 56 del 9 settembre 2019 ha individuato , come previsto dall'art. 2, comma 1 - penultimo capoverso - del D.Lgs. 171/2016, per le motivazioni ivi espresse, nell'ambito della riferita rosa di idonei relativa all'azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti, quale Direttore Generale il Dott.Thomas Schael;
- il Dott.Thomas Schael risulta inserito nella rosa dei candidati idonei elaborata dalla Commissione ex D.P.G.R. n. 34/2019 e trasmessa con nota prot. RA 226958/2019;

DATO ATTO che, a seguito della individuazione operata con il richiamato decreto presidenziale, la Giunta Regionale, secondo il disposto dell'art. 2 comma 1 - primo capoverso - del D.Lgs. 171/2016, procede alla formalizzazione della nomina del Direttore Generale dell'azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti, previa acquisizione da parte dell'interessato delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa rispetto all'incarico di Direttore Generale di azienda U.S.L.;

PRESO ATTO che il Dott.Thomas Schael ha rilasciato le dichiarazioni richieste, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e acquisite con prot. n. RA 0252982/19 del 10/09/2019; ;

RISCONTRATO che, relativamente alle riferite dichiarazioni ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e degli articoli 3, comma 11, e 3-bis, comma 10 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm. e ii, il Dott.Thomas Schael ha dichiarato che rispetto all'incarico da ricoprire di Direttore Generale di ASL di Lanciano-Vasto-Chieti - non sussistono cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi delle disposizioni richiamate del D.Lgs. 39/2013, né cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi delle disposizioni richiamate del D.Lgs. 502/1992;



CONSIDERATO che il contratto di diritto privato da stipulare col nuovo Direttore Generale della ASL di Lanciano-Vasto-Chieti debba avere durata di anni 4 (quattro) e che lo stesso debba essere redatto secondo lo "Schema di Contratto di Prestazione d'opera intellettuale", allegato sub A) parte integrante e sostanziale, che con il presente provvedimento si approva;

TENUTO CONTO che il citato D.Lgs. 171/2016 ha innovato il sistema di valutazione dei Direttori Generali, prevedendo, in particolare:

- all'art. 2 comma 2 che "[...] *All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei canoni valutativi di cui al comma 3, e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.*"
- all'art. 2 comma 4 che "*Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro novanta giorni, sentito il parere del Sindaco o della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, [...] verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e in caso di esito negativo dichiara, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto, in caso di valutazione positiva la Regione procede alla conferma con provvedimento motivato. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale.*";

RITENUTO di approvare, in coerenza col sistema di valutazione dei Direttori Generali delineato con le richiamate disposizioni, tenuto conto anche dell'evoluzione del quadro normativo e programmatico nazionale e regionale, il "*Prospetto degli obiettivi prioritari di funzionamento dei Servizi, di Salute e di Trasparenza*" allegato sub B) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, redatto dal competente Servizio Sistema Organizzativo e Risorse Umane del SSR del Dipartimento per la Salute e il Welfare sulla base delle indicazioni fornite dai Servizi del medesimo Dipartimento per gli obiettivi di rispettiva competenza;

RITENUTO altresì, opportuno specificare, nell'ambito del riferito "*Prospetto degli obiettivi*", che – in aggiunta ai delineati obiettivi prioritari - il Direttore Generale è comunque tenuto a porre in essere gli adempimenti previsti e a perseguire tutti gli obiettivi individuati come propri dell'Azienda di riferimento nell'ambito dei provvedimenti programmatici regionali (quali, a titolo di esempio ma senza finalità esaustive, Programmi Operativi, Indirizzi programmatici regionali per la redazione degli strumenti di programmazione aziendale, etc.) relativi alle singole annualità cui afferisce l'incarico del Direttore Generale, oltre che quelli espressamente sanciti da disposizioni normative, nazionali e regionali, e che anche tali adempimenti e obiettivi costituiscono oggetto di valutazione e verifica da parte dei competenti Organi regionali;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.532 del 9/09/2019 con la quale è stato adeguato il trattamento economico annuo omnicomprensivo dei Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL della Regione Abruzzo ai sensi del D.P.C.M. n. 502 del 19 luglio 1995;

RILEVATO che il trattamento economico annuo omnicomprensivo attribuito nella citata deliberazione al Direttore Generale dell'Azienda USL Lanciano – Vasto - Chieti è pari ad € 149.000,00 annui;



CONSIDERATO, altresì, quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502 del 19 luglio 1995, in ordine alla possibilità di integrare il trattamento economico *“di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione”*;

RITENUTO, al riguardo, opportuno stabilire che la predetta integrazione debba essere commisurata e graduata in relazione al punteggio conseguito dal Direttore Generale all'esito dei procedimenti di valutazione/verifica in ordine ai risultati aziendali conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione, secondo la metodologia di valutazione di cui all'allegato sub B), e che pertanto detta integrazione debba essere corrisposta:

- nella misura del 20% del trattamento economico annuo qualora, all'esito del processo di valutazione/verifica, il Direttore Generale consegua un punteggio complessivo pari o superiore a 160;
- nella misura del 15% qualora venga invece conseguito un punteggio pari o superiore a 140 ed inferiore a 160;
- nella misura del 10% qualora venga invece conseguito un punteggio pari o superiore a 130 ed inferiore a 140;
- non si procederà alla corresponsione dell'integrazione del trattamento economico nel caso in cui il punteggio complessivo conseguito all'esito del procedimento di valutazione/verifica sia inferiore a 130;

RICHIAMATA altresì la disposizione di cui all'art.1 comma 865 della legge 30.12.2018 n.145 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, che prevede *«Per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell'indennità di risultato:*

- a) *non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;*
- b) *è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;*
- c) *è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;*
- d) *è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni.*

RITENUTO di stabilire, pertanto, che il 30% della quota di retribuzione di risultato eventualmente spettante in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui all'allegato sub B) sarà erogata secondo la modalità e la graduazione previste dal richiamato art.1 comma 865 della legge n.145/2018;

RITENUTO, altresì, di precisare che alla corresponsione di detta integrazione del trattamento economico si procederà al termine dei relativi procedimenti di valutazione/verifica, che avranno luogo, il primo, alla scadenza dei primi ventiquattro mesi di attività - ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 171/2016 - e, successivamente, con cadenza periodica compresa tra i 12 e i 18 mesi fino a copertura dell'intera durata contrattuale, nei termini che verranno fissati all'esito della procedura di verifica dopo i primi ventiquattro mesi di attività con provvedimento di Giunta Regionale;



RICHIAMATE, infine, le disposizioni di cui all'art. 2 comma, commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 171/2016 che testualmente prevedono:

- c. 5 La regione, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, a risolvere il contratto, dichiarando l'immediata decadenza del direttore generale con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui al presente articolo, se ricorrono gravi e comprovati motivi, o se la gestione presenta una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, o in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. In tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare l'incarico del direttore generale. Quando i procedimenti di valutazione e di decadenza dall'incarico di cui al comma 4 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui al medesimo articolo 2, comma 2-bis, è integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.*
- c. 6 È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 52, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 534 e 535, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*
- c. 7 I provvedimenti di decadenza di cui ai commi 4 e 5 e di decadenza automatica di cui al comma 6 sono comunicati al Ministero della salute ai fini della cancellazione dall'elenco nazionale del soggetto decaduto dall'incarico. Fermo restando quanto disposto al comma 6, lettera a), dell'articolo 1, i direttori generali decaduti possono essere reinseriti nell'elenco esclusivamente previa nuova selezione."*

VISTO il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.C.M. n. 502 del 19 luglio 1995 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che:

- il Dirigente del Servizio "Sistema Organizzativo e Risorse Umane del SSR":
 - ha attestato che la presente proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto tali oneri rientrano nel perimetro sanitario di cui al D.Lgs.n.118/2011;
 - ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi della legge regionale n.77/99 s.m.e.i.;
- il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi della legge regionale n. 77/99 s.m.e.i.;

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200


DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: **DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE**

SERVIZIO: **SISTEMA ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE DEL S.S.R.**

UFFICIO: **Stato giuridico e Assetto Istituzionale**


L'Estensore

Dott.ssa Grazia Palma


(firma)


Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Grazia Palma


(firma)

Il Dirigente del Servizio

Dott. Antonio Forese


(firma)


Il Direttore Regionale

Avv. Roberto Fagnano


(firma)


Il Componente la Giunta

Dott.ssa Nicoletta Veri


(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta


(firma)

Il Segretario della Giunta


(firma)